

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 23 aprile 2009
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30)

Modificata da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|--------------------|--|--------------------|------|-----------|
| | | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> | Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 | L 165 | 63 | 18.6.2013 |
| ► <u>M2</u> | Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 | L 165 | 1 | 18.6.2013 |
| ► <u>M3</u> | Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 | L 60I | 1 | 2.3.2018 |



**DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 23 aprile 2009

**relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori**

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all'articolo 2, volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati ►**M2** negli atti dell'Unione elencati nell'allegato I ◀, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

2. Ai fini della presente direttiva, per violazione si intende qualsiasi atto contrario alle disposizioni ►**M2** degli atti dell'Unione elencati nell'allegato I ◀, quali recepite negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, che leda gli interessi collettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Azioni inibitorie

1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi dell'articolo 3, onde:

- a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione;
- b) disporre, se del caso, provvedimenti quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma ritenuta consona e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa al fine di eliminare gli effetti perduranti della violazione;
- c) nella misura in cui l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo permetta, condannare la parte soccombente a versare al Tesoro pubblico o ad altro beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, in caso di mancata esecuzione della decisione entro il termine fissato dagli organi giurisdizionali o dalle autorità amministrative, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale, al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni.

2. La presente direttiva non osta all'applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile vale a dire, di norma, la legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o la legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti.

▼B*Articolo 3***Enti legittimati a proporre ricorsi e azioni**

Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1 e in particolare:

- a) uno o più organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all'articolo 1, negli Stati membri in cui esistono simili organismi; e/o
- b) le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale.

*Articolo 4***Violazioni intracomunitarie**

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli interessi che esso tutela risultino lesi da detta violazione, possa adire l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa di cui all'articolo 2, previa presentazione dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative riconoscono che gli enti figuranti su tale elenco sono abilitati ad agire, fermo restando il loro diritto di valutare se, nel caso di specie, l'azione intentata risulti giustificata.

2. Ai fini della lotta alle violazioni intracomunitarie, e fatti salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altri enti, gli Stati membri, su richiesta dei loro enti legittimati, comunicano alla Commissione che detti enti sono legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e lo scopo di tali enti nazionali legittimati.

3. La Commissione redige l'elenco degli enti legittimati di cui al paragrafo 2, con l'indicazione del loro scopo. Tale elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio; è pubblicato ogni sei mesi un elenco aggiornato.

*Articolo 5***Consultazione preliminare**

1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore disposizioni in base alle quali la parte che intende proporre ricorso o intentare un'azione inibitoria possa farlo unicamente dopo aver cercato di porre termine alla violazione di concerto con la parte convenuta oppure con la parte convenuta e con un ente legittimato a norma dell'articolo 3, lettera a) dello Stato membro in cui viene proposto il ricorso o intentata l'azione. Spetta allo Stato membro decidere se la parte che intende proporre ricorso o intentare un'azione debba consultare o no l'ente legittimato. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, la parte interessata può presentare senza indugio un ricorso o intentare un'azione per provvedimento inibitorio.

▼B

2. Le modalità di consultazione preliminare decise dagli Stati membri sono notificate alla Commissione, che le pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 6***Relazioni**

1. Ogni tre anni e per la prima volta entro il 2 luglio 2003, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2. Nella prima relazione, la Commissione esamina in particolare:

- a) l'ambito di applicazione della presente direttiva in relazione alla tutela degli interessi collettivi delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o una professione liberale;
- b) l'ambito di applicazione della presente direttiva come definito ►**M2** dagli atti dell'Unione elencati nell'allegato I ◀;
- c) il ruolo svolto dalla consultazione preliminare di cui all'articolo 5, al fine di tutelare efficacemente i consumatori.

Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

*Articolo 7***Disposizioni relative a una più ampia legittimazione ad agire**

La presente direttiva non osta al mantenimento in vigore o all'adozione da parte degli Stati membri di norme che conferiscano sul piano nazionale una più ampia legittimazione ad agire agli enti abilitati nonché a qualsiasi altro interessato.

*Articolo 8***Attuazione**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 9***Abrogazione**

La direttiva 98/27/CE modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il 29 dicembre 2009.

▼B

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



ALLEGATO I

►M2 ELENCO DEGLI ATTI DELL'UNIONE ◀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ⁽¹⁾

1. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).
2. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48) ⁽²⁾.
3. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).
4. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
5. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
6. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).
7. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
8. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
9. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
10. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
11. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁽¹⁾ Le direttive di cui ai punti 5, 6, 9 e 11 contengono disposizioni specifiche in materia di ricorsi e azioni per provvedimenti inibitori.

⁽²⁾ Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66), con effetto dal 12 maggio 2010.

▼ B

12. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
13. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

▼ M1

14. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.

▼ M2

15. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

▼ M3

16. Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).



ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relative modifiche

(di cui all'articolo 9)

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51).

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 10

(GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 18, paragrafo 2

(GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 19

(GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 16, paragrafo 1

(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 42

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 9)

| Direttive | Termine di recepimento | Data di applicazione |
|-------------|------------------------|----------------------|
| 98/27/CE | 1° gennaio 2001 | — |
| 1999/44/CE | 1° gennaio 2002 | — |
| 2000/31/CE | 16 gennaio 2002 | — |
| 2002/65/CE | 9 ottobre 2004 | — |
| 2005/29/CE | 12 giugno 2007 | 12 dicembre 2007 |
| 2006/123/CE | 28 dicembre 2009 | — |



ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Direttiva 98/27/CE | Presente direttiva |
|--|--|
| Articoli da 1 a 5 | Articoli da 1 a 5 |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 1 |
| Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, primo trattino | Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
| Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino | Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
| Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino | Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |
| Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma |
| Articolo 7 | Articolo 7 |
| Articolo 8, paragrafo 1 | — |
| Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 8 |
| — | Articolo 9 |
| Articolo 9 | Articolo 10 |
| Articolo 10 | Articolo 11 |
| Allegato | Allegato I |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |